AVVISO AI SOCI

Ai sensi dell'art. 24.4 del vigente Regolamento Elettorale

Udine, 29 gennaio 2021

Si informano i Signori Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, che verrà convocata in 1^ convocazione il giorno 30 aprile 2021 e, occorrendo, in 2^ convocazione nella data che sarà fornita con apposito avviso di convocazione, oltre all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 sarà chiamata ad eleggere le cariche sociali per la nomina di:

- n. 2 Amministratori;
- il rinnovo totale del Collegio Sindacale, che è costituito da tre componenti effettivi, incluso il Presidente e due componenti supplenti.

Con il presente Avviso vengono pertanto fornite le indicazioni previste dal vigente Regolamento Elettorale sulle modalità per la candidatura alle cariche sociali in scadenza, tenuto conto dell'art 56 – Disposizioni transitorie del vigente Statuto sociale.

Contesto di riferimento

Le Banche strutturano il proprio assetto organizzativo nel rigoroso rispetto del quadro normativo di riferimento e, in particolare, delle previsioni contenute nella regolamentazione comunitaria di settore, nel D.Lgs. 385/1993 ("**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**"), nonché nelle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nell'esercizio della propria funzione di vigilanza.

L'articolo 26 del Testo Unico Bancario prescrive che ai fini dell'idoneità per l'assunzione della carica gli esponenti aziendali debbano possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

In data 30.12.2020 è entrato in vigore il nuovo **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020** (di seguito anche "Decreto" o "D.M. MEF 169/2020"), attuativo dell'articolo 26 del TUB. Nel Decreto sono previsti i requisiti per l'assunzione delle cariche, nonché i criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente, anche in base alle specificità del ruolo o incarico ricoperto, nonché delle caratteristiche proprie della banca.

La Banca d'Italia, all'interno delle **Disposizioni di Vigilanza per le banche** in materia di governo societario e in sede di attuazione dell'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE (di seguito anche la "CRD IV"), definisce altresì i principi generali inerenti la composizione degli organi sociali sotto il profilo quantitativo e sotto il profilo qualitativo.
La disciplina europea (principalmente la guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità e le linee guida congiunte di EBA/ESMA) contempla ulteriori elementi in tema di regolamentazione e buone prassi, che sono oggetto di esame in sede di valutazione dell'idoneità degli esponenti, da parte dell'organo aziendale competente della Banca e dell'Autorità di Vigilanza.

Per BancaTer assumono altresì rilievo:
- il vigente **Statuto sociale**;
- il vigente **Regolamento Elettorale**;
- il "**Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate**" emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca e allegato al presente avviso;
- il "**Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate**" emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca e allegato al presente avviso.

BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa rientra tra le "banche di minori dimensioni o complessità operativa" secondo la definizione data dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 53 del Tub.

In base alla regolamentazione del Gruppo Cassa Centrale Banca, per l'esercizio 2021 a BancaTer si applica la **procedura di consultazione SEMPLIFICATA.**

Modalità e tempistiche per la candidatura

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede:
* sulla base di candidature spontanee
* sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- dal Consiglio di Amministrazione;

- da un numero di Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le Cariche Sociali non inferiore al 2% dei Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Anche le candidature spontanee devono essere sottoscritte da un numero minimo di Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le Cariche Sociali non inferiore al 2% dei Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Si ricorda che possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni.
L'Assemblea dei Soci verrà indetta in 1^ convocazione il giorno 30 aprile 2021.
Si dà atto che alla data del 29 gennaio 2021 risultano iscritti a libro Soci n. 11.327 Soci.

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento Elettorale le candidature, spontanee o sulla base di liste di candidati, devono essere depositate presso la Sede della Banca almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali da eleggere, eventualmente aumentato fino alla metà.

La normativa non ammette candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione di BancaTer Credito Cooperativo FVG ha recepito il "**Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate**", emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca e a cui si deve far riferimento sia per la presentazione delle candidature alla carica di Amministratore, sia delle candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Composizione quali-quantitativa ottimale del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di BancaTer ha, in data 25 gennaio 2021, approvato la relazione sul processo di autovalutazione nella quale è stata identificata preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo e, con riferimento all'elezione di n. 02 Amministratori cui sarà chiamata la prossima Assemblea dei Soci, formula le seguenti indicazioni quanto a principi e criteri da seguire nella presentazione dei candidati.
Con riferimento complessivamente alla **COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA** del Consiglio di Amministrazione di BancaTer si richiamano le Disposizioni transitorie contenute nell'art. 56 del vigente Statuto sociale.

In base all'art. 56.5 dello Statuto con l'Assemblea dei Soci chiamata all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione scenderà da tredici a dieci.
L'Assemblea sarà chiamata pertanto all'elezione di **due** Amministratori, di cui uno sarà espressione dell'area di competenza della ex BCC di Basiliano e uno espressione dell'area di competenza della ex BCC di Manzano, come previsto dalle Disposizioni transitorie dello Statuto sociale, che di seguito per immediatezza si riportano:

"*... omissis ...*
56.2. I soci si suddividono tra coloro che al momento della fusione sono soci della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e quelli che sono soci della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano; per i soci che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente e fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2023 saranno considerati riferibili a ciascuna Banca di Credito Cooperativo partecipante alla fusione se per requisiti (residenza ovvero comune in cui operano con carattere di continuità) appartengano ai comuni di competenza come di seguito indicati, per l'individuazione dei quali si è tenuto conto prioritariamente della presenza di una succursale, in presenza di più succursali, del maggior numero di soci, della competenza territoriale e in caso di competenza concorrente, della presenza del maggior numero di soci:
- per la Banca di Credito Cooperativo di Manzano: Comuni di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino-Aurisina, Faedis, Fagagna, Farra d'Isonzo, Gonars, Gorizia, Manzano, Mariano del Friuli, Martignacco, Medea, Moimacco, Monrupino, Moraro, Mossa, Muggia, Nimis, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, San Dorligo della Valle-Dolina, San Floriano del Collio, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria La Longa, Savogna, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trieste, Trivignano Udinese, Udine;

- per la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano: Comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Cordovado, Coseano, Flaibano, Fossalta di Portogruaro, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Mereto di Tomba, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Sesto al Reghena, Talmassons, Teglio Veneto, Valvasone Arzene, Varmo.

... omissis ...

56.4. Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 (tredici) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: sette amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e sei amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Società cooperativa come indicati al secondo comma.

56.5. Successivamente e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 10 (dieci) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 5 (cinque) individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e 5 (cinque) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Società cooperativa come indicati al secondo e terzo comma.

56.6. Delle previsioni di cui sopra si dovrà tener conto in occasione della nomina indipendentemente dal numero di preferenze raccolte, nonché in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, si debba procedere alla sostituzione di un amministratore.

... omissis ...

56.8. Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori appartenenti alla zona di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano individuata ai sensi del secondo comma anche in deroga alla previsione di cui all'art. 43.6 dello statuto. Parimenti, nello stesso periodo, il Vice-Presidente sarà nominato tra gli amministratori appartenenti alla zona di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Manzano.

56.9. Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Comitato Esecutivo sarà composto da 6 (sei) componenti, di cui 3 individuati tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e n.3 individuati tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano. *... omissis ...*"

Rispetto alla **composizione qualitativa** del Consiglio di Amministrazione di BancaTer, ferme restando le previsioni contenute nei vigenti Statuto sociale e Regolamento Elettorale per l'assunzione della carica di Amministratore, si formulano le seguenti indicazioni.

Requisiti di indipendenza

Atteso che la Banca si è dotata dello schema statutario tipo approvato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca e accertato dalla Banca d'Italia, in luogo dei requisiti indicati dall'articolo 13 del D.M. MEF 169/2020, ciascun candidato alla carica di Amministratore, in base alle previsioni dell'art. 34.5 dello Statuto, deve possedere i requisiti statutari di indipendenza che costituiscono altresì requisiti di eleggibilità e permanenza nella carica.

Requisiti di professionalità

Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020 e nel *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*.

Criteri di competenza

Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020 e nel *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*.

Requisiti di onorabilità

Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020.

Criteri di correttezza

Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020.

Interlocking

Per i candidati è preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, ponendo particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 s.m.i..

Nell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate non si terrà conto degli incarichi assunti all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo, salvo per quanto di seguito evidenziato con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.

Indipendenza di giudizio

Si presume che non siano idonei a ricoprire le cariche di esponenti aziendali:

- coloro che siano o che siano stati nei 90 giorni precedenti, esponenti di una banca appartenente ad altro Gruppo Bancario Cooperativo o ad altro Schema di Protezione Istituzionale;
- coloro verso i quali la banca presenti da oltre 120 giorni esposizioni dirette non performing, ossia classificate come Scadute, Inadempienze Probabili o Sofferenze, indipendentemente dall'importo. A tal fine, si considerano dirette le esposizioni riconducibili, individualmente o quale cointestatario, direttamente all'esponente medesimo.

Assumono rilievo, ai fini della verifica circa l'indipendenza di giudizio, da analizzarsi a livello individuale e a livello collettivo del Consiglio di Amministrazione, le situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario indicate nel *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*.

Disponibilità di tempo

Il candidato alla carica di Amministratore deve possedere tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico. Nel valutare la disponibilità di tempo il candidato dovrà tenere in considerazione gli ulteriori incarichi eventualmente ricoperti, nonché il tempo destinato all'attività lavorativa e professionale. Il requisito della disponibilità di tempo si intende soddisfatto qualora l'impegno totale dedicato a tutte le attività, compresa quella della Banca, non superi i 260 giorni nell'anno.

Al fine di valutare il possesso del requisito, occorre tenere in considerazione il tempo e l'impegno da dedicare alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali

della Banca. Con riguardo alla specifica realtà di BancaTer, nel corso di un esercizio si può tener conto che la carica di Amministratore possa comportare mediamente il seguente impegno:

n. 35 giornate all'anno

Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi

La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della Direzione Generale; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.
Sono presi in considerazione a tal fine i seguenti obiettivi.

Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento

Si richiama quanto previsto dalle Disposizioni transitorie – art. 56.5 - dello Statuto sociale. Pertanto, con riferimento all'elezione di n. 02 Amministratori cui sarà chiamata la prossima Assemblea dei Soci l'area di competenza della ex BCC di Basiliano esprimerà n. 01 Amministratore e l'area di competenza della ex BCC di Manzano esprimerà n. 01 Amministratore.
Con riguardo alle categorie economiche si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020.

Equilibrio tra i generi, esperienze e durata di permanenza dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea l'opportunità che venga assicurata, nell'individuazione delle candidature, la più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, e l'adeguata diversificazione in termini di esperienze professionali e di fasce di età degli esponenti.
Quanto al genere, l'attuale Consiglio di Amministrazione comprende n. 02 esponenti appartenenti al genere femminile, che non si trovano in scadenza di mandato.

Indipendenza di giudizio collettiva

Il *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*, salvo quanto indicato al paragrafo "6. Disposizioni finali ed entrata in vigore", prevede che al fine di garantire una effettiva indipendenza di giudizio degli Organi sociali nel loro complesso, almeno il 40% dei componenti, arrotondati per eccesso, del Consiglio di Amministrazione non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interessi finanziario particolarmente rilevanti indicate nel paragrafo 5.4 dello stesso Modello.

Formazione

All'Amministratore di prima nomina sarà richiesto di partecipare, oltre al programma di formazione continua destinato a tutti gli Amministratori, alle iniziative di formazione che saranno individuate per i nuovi componenti dell'organo in base alle competenze espresse dagli stessi.

Composizione quali-quantitativa ottimale del COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale di BancaTer, nell'eseguire la propria autovalutazione, ha identificato preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo e, con riferimento al rinnovo del Collegio Sindacale, cui sarà chiamata la prossima Assemblea dei Soci, formula le seguenti indicazioni quanto a principi e criteri da seguire nella presentazione dei candidati.

Il Consiglio di Amministrazione di BancaTer Credito Cooperativo FVG ha recepito il *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"* cui si deve far riferimento sia per la presentazione delle candidature alla carica di Amministratore, sia delle candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Con riferimento complessivamente alla **COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA** si fa riferimento alle previsioni statutarie di BancaTer, in particolare all'art. 45, ritenendosi esauriti rispetto al Collegio Sindacale, con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, gli effetti delle Disposizioni transitorie di cui all'art. 56 dello Statuto.
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti.

Rispetto alla **composizione qualitativa** del Collegio Sindacale di BancaTer, ferme restando le previsioni contenute nei vigenti Statuto sociale e Regolamento Elettorale per l'assunzione della carica di Sindaco, si formulano le seguenti indicazioni.

Requisiti di indipendenza

Atteso che la Banca si è dotata dello schema statutario tipo approvato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca e accertato dalla Banca d'Italia, in luogo dei requisiti indicati dall'articolo 14 del D.M. MEF 169/2020, ciascun candidato alla carica di Sindaco, in base alle previsioni dell'art. 45 dello Statuto, deve possedere i requisiti statutari di indipendenza che costituiscono altresì requisiti di eleggibilità e permanenza nella carica.

Requisiti di professionalità

Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020 e nel *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*.
Si sottolinea che almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui ai punti da (i) a (v) dei requisiti di professionalità previsti per gli Amministratori nel *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*.
Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra le persone che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta per i componenti del Collegio Sindacale.

Criteri di competenza

Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020 e nel *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*.

Requisiti di onorabilità

Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020.

Criteri di correttezza

Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020.

Interlocking

Per i candidati è preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, ponendo particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 s.m.i..

Nell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate non si terrà conto degli incarichi assunti all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo, salvo per quanto di seguito evidenziato con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.

Indipendenza di giudizio

Si presume che non siano idonei a ricoprire le cariche di esponenti aziendali:

- coloro che siano o che siano stati nei 90 giorni precedenti, esponenti di una banca appartenente ad altro Gruppo Bancario Cooperativo o ad altro Schema di Protezione Istituzionale;
- in maniera specifica per il Collegio Sindacale, coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate, ovvero chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado di chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi cinque anni tali incarichi;
- coloro verso i quali la banca presenti da oltre 120 giorni esposizioni dirette non performing, ossia classificate come Scadute, Inadempienze Probabili o Sofferenze, indipendentemente dall'importo. A tal fine, si considerano dirette le esposizioni riconducibili, individualmente o quale cointestatario, direttamente all'esponente medesimo.

Assumono rilievo, ai fini della verifica circa l'indipendenza di giudizio, da analizzarsi a livello individuale e a livello collettivo del Collegio Sindacale, le situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario indicate nel *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*.

Disponibilità di tempo

Il candidato alla carica di Sindaco deve possedere tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico. Nel valutare la disponibilità di tempo il candidato dovrà tenere in considerazione gli ulteriori incarichi eventualmente ricoperti, nonché il tempo destinato all'attività lavorativa e professionale. Il requisito della disponibilità di tempo si intende soddisfatto qualora l'impegno totale dedicato a tutte le attività, compresa quella della Banca, non superi i 260 giorni nell'anno.

Al fine di valutare il possesso del requisito, occorre tenere in considerazione il tempo e l'impegno da dedicare alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali della Banca. Con riguardo alla specifica realtà di BancaTer, nel corso di un esercizio si può tener conto che la carica di Sindaco possa comportare mediamente il seguente impegno:

n. 45 giornate all'anno

Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi

La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della Direzione Generale; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.
Sono presi in considerazione a tal fine i seguenti obiettivi.

Equilibrio tra i generi, esperienze e durata di permanenza dell'incarico

Il Collegio Sindacale sottolinea l'opportunità che venga assicurata, nell'individuazione delle candidature, la più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, e l'adeguata diversificazione in termini di esperienze professionali e di fasce di età degli esponenti.
Quanto al genere si richiamano le raccomandazioni della Banca d'Italia e il documento in consultazione per l'aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario, ove sarà introdotto l'obbligo per le banche di assicurare che una quota minima, pari ad almeno il 33% dei componenti degli organi di controllo, appartenga al genere meno rappresentato.

In base alle previsioni degli artt. 45.5 e 45.6 dello Statuto sociale non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano.

Indipendenza di giudizio collettiva

Al fine di garantire una effettiva indipendenza di giudizio degli Organi sociali nel loro complesso, almeno due componenti effettivi del Collegio Sindacale non devono trovarsi nelle situazioni di conflitto di interessi finanziario particolarmente rilevanti indicate nel paragrafo 5.4 *"Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate"*.

Si ricorda che il Regolamento Elettorale e lo Statuto sociale:

- sono pubblicati sul sito internet www.bancater.it;
- sono liberamente consultabili dai Soci presso la sede, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

La modulistica per la presentazione delle candidature e delle liste è disponibile presso *l'Ufficio Soci e Territorio, Segreteria Generale* della Banca nella Sede di Udine, Via Tricesimo n. 157/B.

Le candidature dovranno essere presentate presso lo stesso ufficio nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Per eventuali necessità si prega di contattare

l'Ufficio Segreteria Direzione e Presidenza ai numeri:

0432 749877 / 0432 749850

l'Ufficio Soci e Territorio, Segreteria Generale al numero:

0432 749895

per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Luca Occhialini